

N. R.G. /2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.

Nella causa in epigrafe indicata, oggi **24.10.2025** il giudice dott. Luca Angioi

PREMESSO

quanto segue:

l'udienza fissata per il 2.7.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

COSÌ PROVVEDE

- lette le note depositate dai difensori, che hanno concluso in conformità ai precedenti scritti difensivi;
- rilevato che l'udienza di cui sopra veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 *sexies* c.p.c.;

P.Q.M.

pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, c.p.c., di cui non si dà lettura del dispositivo in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.

Il Giudice
dott. Luca Angioi

N. R.G. /2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021,

promossa da:

(c.f.), rappresentata e difesa - anche disgiuntamente - dagli avv. ti
(c.f. - Pec e (c.f.
- Pec , elettivamente domiciliata in , v.
, giusta procura allegata all'atto di opposizione;

opponente

contro

(, già , a seguito di mero cambio di
denominazione sociale, (doc. 1), con sede in , in persona della sua
Procuratrice e legale rappresentante *pro tempore*, difesa dall'avv. , presso il quale risulta
elettivamente domiciliata;

opposta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 11.12.2020 nella cancelleria di questo Tribunale, ha chiesto l'emissione di un decreto pagamento nei confronti di e di adducendo quanto segue:

- stipulava con il contratto di mutuo n. , con finanziamento regolarmente erogato dall'istituto di credito in data 3.8.2010;
- le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto venivano garantite dalla coobbligata
- il rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare dello stato di morosità, il mutuatario veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;

- la società _____ si rendeva cessionaria, a titolo oneroso e *pro-soluto*, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli Artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, costituito da crediti pecuniari nella titolarità di _____ e derivanti da contratti di credito di varia tipologia, tra cui quello sottoscritto da _____

- alla data della cessione ex art. 1260 c.c., il credito vantato nei confronti di parte debitrice ammontava ad € 24.457,84.

2. Con decreto ingiuntivo n. _____/2020 emesso in data 16.12.2020 (RG n. _____/2020), il Tribunale di Cagliari ingiungeva ai suddetti soggetti di pagare, entro il termine di giorni 40 dalla notificazione del decreto, in favore di _____, la somma di € 24.457,84, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda fino al saldo ed oltre alle spese processuali, pari ad euro 685,50, di cui euro 540,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati a _____.

4. Con atto di citazione notificato in data 29.1.2021, _____ ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo emesso in favore di _____.

A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto la decadenza del creditore dall'azione ex art 1957 c.c., per non aver lo stesso coltivato le azioni giudiziarie entro il termine di 6 mesi nei confronti del debitore principale, in conseguenza della violazione del Codice del Consumo da parte dell'istituto di credito, il quale, a detta dell'opponente, avrebbe inserito nel contratto di mutuo clausole vessatorie idonee a comportare un oggettivo squilibrio del rapporto in danno del garante. Ha pertanto ritenuto che _____, a fronte di tale inerzia da parte della controparte, dovrebbe ritenersi libera da un qualsiasi vincolo nei confronti dell'attuale cessionaria del credito.

L'opponente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:

“in via principale, nel merito: Per le motivazioni ut supra, revocare integralmente il decreto opposto in favore dell'opponente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da parte della sig.ra _____ nei confronti dell'opposta”.

5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.05.2021, la società _____ (già _____), nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ha contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente.

In particolare, ha premesso che costituiscono fatti non contestati dalla controparte, e quindi dimostrati dal creditore, l'avvenuta erogazione del prestito personale in favore del mutuatario e l'intervenuto inadempimento del medesimo, a fronte del mancato integrare rimborso delle somme finanziate.

Con riferimento all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., ha dedotto che _____ non può essere considerata un fideiussore, a fronte dell'utilizzo dell'espressione “coobbligato” in sede contrattuale, che comporterebbe l'impossibilità di ritenere applicabile la disciplina sopra indicata. In altri termini, la sig.ra _____

sarebbe da considerarsi una coobbligata ai sensi dell'art. 1292 c.c. e non un fideiussore, sicché l'obbligo restitutorio è stato assunto dall'opponente in posizione di 'eguaglianza' rispetto al debitore principale, da intendersi alla stregua di un unico "centro di interessi".

In ogni caso, ha sostenuto che la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. è liberamente derogabile dalle parti, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle stesse, non contrastante con alcun principio di ordine pubblico e non rientrante, inoltre, tra le condizioni particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso in cui siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Peraltro, osserva l'opposta che la clausola in esame è stata specificamente approvata dalla sig.ra _____ ancorché non fosse neppure necessario.

Inoltre, la parte opposta osserva che i richiami effettuati al Codice del Consumo e alla giurisprudenza di legittimità sarebbero inconferenti e non riconducibili al caso di specie. Ad ogni modo, quantanche dovesse ritenersi applicabile tale disciplina al caso di specie, non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 33, co.2 lett. t) del Codice del Consumo, in quanto la deroga all'art. 1957 c.c. non costituisce una clausola vessatoria.

L'opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

"In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; 2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;

Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che _____ è creditrice nei confronti della sig.ra _____ di € 24.457,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in _____ dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore a _____, della suddetta somma; 4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%".

6. Con ordinanza dell'11.06.2021 il Giudice ha rigettato l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. _____ /2020 dell'intestato Tribunale, ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento e ha rinviato la causa all'udienza del 16.11.2021, per la verifica dell'avvenuta l'instaurazione della relativa procedura di mediazione.

7. Con note per trattazione scritta dell'udienza del 4.11.2021, la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria instaurata.

8. Nell'udienza del 16.11.2021 tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n. 77 del 17 luglio 2020, il Giudice ha rinviato all'udienza del 4.3.2025, concedendo termini ex art. 183 c.p.c. per le memorie

istruttorie alle parti.

9. Con ordinanza del 10.3.2025 il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 2 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

10. Con note depositate in data 1.7.2025, le parti hanno concluso in conformità con i precedenti scritti difensivi.

11. L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.

Occorre rilevare che _____, con un unico motivo di opposizione - pur non contestando i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in monitorio e il *quantum* richiesto dalla controparte -, ha denunciato la vessatorietà della clausola di cui all'art. 12 del contratto di mutuo contenente la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto avvenuta in violazione della disciplina contenuta nel Codice del Consumo.

Ebbene, l'eccezione deve ritenersi fondata.

Preliminarmente occorre rammentare che, rispetto alla prova della qualità di consumatore, deve trovare applicazione l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui *“nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, _____, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, _____, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. Atti strumentali in senso proprio)”* (SS.UU. n. 5868/2023).

Nel caso di specie _____, avendo assunto la veste di garante, in qualità di coniuge, delle obbligazioni derivanti dal prestito personale ottenuto da _____ ha pacificamente assunto il ruolo di consumatore. Ed infatti, tale conclusione può affermarsi alla luce della stessa natura del prestito personale, finalizzato a soddisfare i bisogni personali della vita privata del mutuatario (v. art. 1 del contratto). Del resto, in ordine alla qualità di consumatore in capo all'opponente, la controparte non ha fornito alcun elemento che possa deporre in senso contrario.

Tanto chiarito, ferma quindi l'applicabilità delle norme del Codice del Consumo in favore dell'opponente, in punto di valutazione delle clausole di garanzia occorre rilevare che deve condividersi l'impostazione seguita - in maniera pressoché costante - dalla Corte di Cassazione, a mente del quale *“È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”*,

allorquando “tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l’esclusione dall’applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17/20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)” (si veda Cass. n. 27558/2023), mentre “la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° co., c.p.c. è di per sé non esaustiva (v. Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262); per altro verso, che a precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262)” (Cass. n. 32935/2023).

Sebbene in giurisprudenza (principalmente di merito) siano ravvisabili talune pronunce in senso contrario, l’impostazione sopra esposta è stata ribadita in sede di legittimità anche con una pronuncia recentissima, che conferma la continuità dell’orientamento in questione (v. ordinanza della Corte di Cassazione, Civ., Sez. III, n. 14687/2025). Con la pronuncia da ultimo menzionata si è avuto modo di sottolineare come l’onere di provare che la deroga all’art. 1957 c.c. abbia costituito oggetto di trattativa tra le parti, grava esclusivamente sul professionista. La derogabilità è rimessa alla disponibilità delle parti, tuttavia è il professionista a dover dare la prova dell’avvenuta trattativa tra le stesse.

Calando i suddetti principi di diritto al caso che ci occupa, deve rilevarsi innanzitutto che la veste assunta dall’opponente è chiaramente quella di fideiussore, a nulla rilevando la circostanza – evidenziata dall’opposta – che la stessa sia indicata nella prima pagina del contratto come “coobbligata”. A conferma di ciò è sufficiente richiamare il contenuto dell’art. 12 del contratto, ove si precisa esplicitamente che “*con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fideiussore del cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto [...] il fideiussore dispensa la banca dall’agire verso il cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c.*”.

Del resto, l’inserimento di una deroga all’1957 c.c. può trovare ragionevole spiegazione solo se la si ricollega a siffatto rapporto di garanzia.

Tanto chiarito, esaminando nel dettaglio la clausola in questione, occorre osservare che effettivamente la deroga deriva da una clausola vessatoria, vietata dall’art. 33, lett. T) del Codice, che prevede la presunzione di vessatorietà delle clausole che hanno effetto di sancire a carico di consumatore decadenze, limitazioni a facoltà di eccepire eccezioni. Ciò in quanto la deroga del termine di sei mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale previsto all’art. 1957 c.c. comporta un prolungamento del tempo in cui la banca poteva agire non solo verso l’obbligato principale, ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell’obbligato principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso la garantita: siffatta clausola si appalesa allora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore ad

una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore. Invero la dispensa della Banca dall'onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 limita la facoltà di opporre eccezioni nel senso indicato dall'art. 33 comma 2, lett. t) cit., non avendo più ragion d'essere la distinzione tra limitazioni sostanziali e processuali nel diverso quadro normativo e giurisprudenziale della direttiva n. 93/13, (cfr. Corte di Giustizia UE 26.2.2015, c-143/13, Matei, punto 54; id., 23.4.2015, c-96/14, Van Hove, punto 33). Oltre a presumersi vessatoria, la clausola in questione non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del fideiussore, tale da compensare e/o bilanciare la perdita o l'aggravamento dell'eccezione di decadenza.

In questo quadro, il professionista avrebbe dovuto dimostrare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, quinto comma, Codice del Consumo.

Ebbene, la parte opposta si è limitata ad allegare la specifica approvazione per iscritto della clausola, elemento come detto insufficiente ai fini della prova della legittimità della clausola.

Inoltre, non risulta né dedotto né provato il fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri (individualità, serietà, effettività: cfr. Cass., 26/09/2008, n. 24262), quale fatto impeditivo della applicazione della disciplina consumerista.

Risultando incontrovertito in atti che la parte opposta non abbia fornito la prova, sulla stessa incombente ex art. 34 co. 5 del D. Lgs. n. 206/2005, della specifica trattativa individuale con il consumatore, va dichiarata la nullità ex art. 33, co. 2, lett. t) del D. Lgs n. 206/2005 della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riportata sub art. 12 del contratto di prestito personale del 2.8.2010.

Da tale assunto discende la conseguente operatività del termine semestrale previsto dalla disposizione codicistica per la proposizione dell'istanza da parte del creditore, la quale - secondo l'orientamento sostenuto a più riprese dalla Suprema Corte - deve necessariamente essere "giudiziale", ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e motivi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823; Cass. n. 25197/2023; più di recente, Cass., 20648/2024 e Cass., 8733/2025).

Dunque, dalla documentazione in atti risulta che, a fronte della chiusura del rapporto di finanziamento in data 24 maggio 2016 (doc. 6 fascicolo monitorio), l'azione giudiziaria da parte della società _____ è stata promossa con ricorso per decreto ingiuntivo in data 11 dicembre 2020, ovvero ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.

Alla luce di quanto sinora esposto, considerato che l'obbligazione del fideiussore deve ritenersi ormai estinta, l'opposizione dev'essere accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2243/2020 emesso da questo Tribunale in data 16.12.2020. A ciò consegue che _____ non è debitrice nei

confronti della controparte in relazione al titolo azionato in sede monitoria.

12. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della parte opposta, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.

Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornati al d.m. 147/2022), secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a € 24.457,84):

- a. con riconoscimento dei valori superiori ai minimi per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello di non banale complessità della controversia in fatto e in diritto;
- b. con riconoscimento dei valori minimi per la fase istruttoria (consistente nel deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.), considerato che le parti non hanno prodotto documenti ulteriori rispetto a quelli versati come allegati agli atti introduttivi e la causa è stata istruita solo documentalmente;
- c. con riconoscimento dei valori minimi per la fase decisionale, nella quale le parti si sono limitate ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi.

Si dispone infine che la liquidazione dei compensi avvenga in favore dei difensori dell'opponente, che si dichiarano antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

accoglie l'opposizione e, per l'effetto,

revoca il decreto ingiuntivo n. _____ 2020 emesso da questo Tribunale in data 16.12.2020 (RG n. _____ /2020);

dichiara che _____ non è debitrice nei confronti della controparte in relazione al titolo azionato in sede monitoria;

condanna _____ a rimborsare a _____ le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate nell'importo complessivo di euro _____, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge, da liquidarsi in favore dei relativi difensori che si dichiarano antistatari.

Cagliari. 24.10.2025

Il Giudice
dott. Luca Angioi